

IN EVIDENZA



È STATO RINNOVATO IL CCNL EDILIZIA IMPRESE ARTIGIANE E PMI:
ACCORDO E NUOVE TABELLE SALARIALI

FSBA - DAL 1° LUGLIO 2025 IN VIGORE LE NUOVE PROCEDURE

EBIART FVG - WELFARE BILATERALE ARTIGIANO ANNO 2025
DAL 1° GIUGNO 2025 VIA ALLE DOMANDE PER CONTRIBUTO
NON AUTOSUFFICIENZA/ASSISTENZA, MATERNITÀ, ADOZIONE,
ATTIVITÀ SPORTIVE E TRAGITTO CASA-LAVORO ... DA NON DIMENTICARE
LE ALTRE SCADENZE!

REGIONE FVG - ORDINANZA PER ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE

TEMPERATURE ELEVATE - RICHIESTA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
PER EVENTO METEO

Licenze

- **Cedesì** attività di parrucchiera in Udine, zona Chiavris, con portafoglio clienti. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al numero 328 5611775
- Parrucchiera Fagagna **cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.
- **Vendo/Affitto** avviata attività ultra trentennale, salone parrucchieri con estetica in centro a Tricesimo. Si offre, se interessati, anche la vendita dell'immobile. Solo interessati, no perditempo, per info: Tel. 334 6615458 Stef
- **Vendo** attività di modelliera e falegnameria. Ampio capannone attrezzato fornito di impianti di riscaldamento, allarme e videosorveglianza con parcheggio privato. Attrezzature a CNC 5 assi complete di programmi Autocad e Solidworks. Per informazioni Federico Comar 328 2389072

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- **Cedesì** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendesì** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq: uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it
- **Vendesì** arredo vario per attività di parrucchiera (bancone, lavateste, mobiletti contenitori, divano, lampade, tendaggi...). Per informazioni e foto telefonare al numero 3314509222
- **Vendesì** fabbricato ad uso commerciale/artigianale in Via Zona Industriale, 5 - San Pietro al Natisone UD. Il fabbricato è così suddiviso: 237,24 mq magazzino, 91,24 mq soppalco e locali accessori, 79,90 mq tettoia esterna, 86,51 mq appartamento, 86,51 mq locale sopra appartamento, area scoperta 1580 mq. Per info chiamare il numero 3357572293 Sara oppure inviare una mail a itccostantini@libero.it
- **Affittasi** locale di 90 mq ad uso artigianale a Udine in Via Del Bon 155/a. Per contatti telefonare al n. 3396992658 o scrivere a: astella49mail.com

Attrezzature / Materiali

- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- **Vendesì**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta Cinomatic motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto Tel. 0433 43691 cell. 329 2280176.
- **Vendesì** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info Tel. 0481 489566.

- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Segna a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043.
- **Vendesì** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesì box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.
- **Vendesì** una fresa cnc a 5 assi Riva, con le seguenti dimensioni: CORSA ASSE X: 4500, CORSA ASSE Y: 2400, CORSA ASSE Z: 900. Viene venduta con in abbinato i software cam e cad di nostra proprietà (Powermill e Powershape) e con il relativo postprocessor, è dotata di un modulo ecs di ultima generazione (Legacy900). Vengono inoltre venduti tutti gli utensili per lavorazione legno, alluminio e ferro. La fresa si trova nel ns. stabilimento a Gorizia in via 4 Novembre 35/A. Se interessati contattare il n. 328 2389072.

Varie

- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel. 0432 572060.
- Società artigiana di piccola-media carpenteria **cerca** con urgenza una persona da inserire nell'organico a tempo indeterminato. Mansione: saldatore con esperienza. Accogliamo anche giovani neo-diplomati o ragazzi senza esperienza ma che abbiano buona manualità e tanta voglia di imparare. Luogo di lavoro: Majano (Ud). Presentare la candidatura possibilmente via mail (cmc.celotti@alice.it) o telefonare allo 0432 958764.
- Autofficina autorizzata fiat **cerca** operai meccanici da inserire nell'organico a tempo determinato/indeterminato. Requisiti: conoscenza della meccanica, conoscenza strumenti di lavoro, capacità di lavorare in autonomia o in team. Per ulteriori informazioni scrivere a info@autofficinazanin.com

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: **comunicazione@uaf.it** o telefonare allo **0432.516728**

Informimpresa

Confartigianato Imprese

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXV - N. 6 - 2025

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Massimiliano Martinello, Paola Morocutti, Luca Nardone, Sara Olivieri, Oliviero Pevero, Raffaella Pompei, Claudio Scialino, Paolo Soloperto

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Da ripresentare entro il 17 luglio
le comunicazioni per investimenti 4.0
del 2025 già presentate
con il vecchio modello pag. 4

Elenco delle principali novità
del Decreto Fiscale pag. 5

Scende al 5% l'IVA sulla compravendita
di opere d'arte pag. 6

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di luglio 2025 pag. 6

Contratti

CCNL area meccanica pag. 7

CCNL area comunicazione
artigiano e PMI pag. 9

Normativa del Lavoro

Edilizia – Aziende artigiane e PMI:
rinnovo contrattuale e nuove tabelle salariali pag. 11

CCNL Edilizia aziende artigiane
e PMI 20 maggio 2025 – Trattamento
di trasferta dal 1° ottobre 2025 pag. 11

CCNL Edilizia aziende artigiane
e PMI 20 maggio 2025 – Premialità
per le imprese pag. 13

FSBA - Nuove procedure operative
in vigore dal 1° luglio 2025 pag. 14

Richiesta di visita medica di controllo
da attestati di malattia.
Implementazione procedura INPS pag. 16

Regione FVG – Ordinanza
per esposizione prolungata al sole pag. 16

Temperature elevate - Richiesta
di integrazione salariale per evento meteo pag. 17

Decreto Flussi 2025 pag. 18

EBIART FVG - Welfare bilaterale artigiano
anno 2025 pag. 18

Categorie

Edilizia pag. 24

Dalle province pag. 26

Da ripresentare entro il 17 luglio le comunicazioni per investimenti 4.0 del 2025 già presentate con il vecchio modello

Immediatamente esaurite le risorse prenotate con il nuovo modello

La legge di Bilancio 2025 oltre ad aver abrogato il credito d'imposta per gli investimenti in **beni immateriali 4.0**, ha introdotto un tetto di 2,2 miliardi di euro per le risorse pubbliche destinate agli investimenti in **beni materiali 4.0** prevedendo la conseguente necessità ai fini della prenotazione dell'agevolazione, di presentare apposite comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con rilevanza dell'ordine cronologico di presentazione ai fini della fruizione del credito nel modello F24.

Si ricorda che il credito d'imposta 4.0 spetta per il 2025 con le seguenti aliquote:

- **20%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **10%** oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- **5%** tra i 10 e i 20 milioni di euro.

Con il **decreto direttoriale del 15.5.2025** è stato definito il nuovo meccanismo di prenotazione per il credito d'imposta 4.0 relativo agli investimenti effettuati nel 2025 (o nel termine "lungo" del 30.6.2026 se prenotati entro il 31.12.2025 attraverso il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell'investimento). In particolare devono essere presentate tre comunicazioni attraverso la piattaforma GSE:

- 1) una comunicazione preventiva da trasmettere comunque entro il 31.1.2026, indicando l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e il relativo credito d'imposta prenotato (l'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse);
- 2) una ulteriore comunicazione con indicazione dell'acconto, pari ad almeno il 20% dell'investimento, da trasmettere entro 30 giorni dalla precedente comunicazione (fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione, per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto);
- 3) una comunicazione di completamento degli investimenti, da presentare entro il 31.1.2026 per gli investimenti ultimati al 31.12.2025 oppure da presentare entro il 31.7.2026 per quelli ultimati al 30.6.2026.

Con il **decreto direttoriale 16.6.2025**, pubblicato sul sito del MIMIT è stata prevista a partire dal giorno successivo, in particolare **dalle ore 14:00 del 17.6.2025, l'apertura della piattaforma** informatica 4.0, attraverso la quale le imprese possono presentare le suddette comunicazioni per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025 (o entro il termine "lungo" del 30.6.2026).

Ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni preventive.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle ore 14:00 del 17.6.2025 esclusivamente tramite il sistema telematico accessibile tramite SPID, selezionando la tipologia di investimento nell'apposita sezione "Transizione 4.0 – Accedi ai

questionari" del sito internet del GSE (gse.it), utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

I moduli vanno necessariamente firmati con firma elettronica qualificata in corso di validità da parte del rappresentante legale o di uno dei rappresentanti Legali. Il sistema per la compilazione dei moduli (Sias) è ottimizzato per browser Chrome, Firefox e IE10 ma supporta, per l'apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori. Se richiesto, sarà necessario autorizzare l'esecuzione di Javascript. Sulla base delle comunicazioni ricevute sulla piattaforma del GSE il MIMIT invierà all'Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l'ammontare del relativo credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, sulla base delle comunicazioni di completamento.

Il credito sarà utilizzabile in F24 con il **codice tributo 7077** istituito con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 41 dell'11/6/2025, indicando l'anno di completamento, dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia delle Entrate, quando sarà visibile nel cassetto fiscale del contribuente. Il modello F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

ESAURITE LE RISORSE NEL GIORNO STESSO DI APERTURA DELLA PIATTAFORMA, STABILITO IL GIORNO PRIMA

Con comunicato **del 18 giugno 2025 il MIMIT** ha comunicato esaurite le risorse per gli investimenti **non** già comunicati con il precedente modello (DM 24 aprile 2024). Lo stesso comunicato segnala che le comunicazioni sono comunque acquisite in modo tale che in presenza di una nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dia comunicazione alle imprese secondo l'ordine cronologico di trasmissione e le imprese entro 30 giorni da tale comunicazione del GSE trasmettano la comunicazione di conferma dell'acconto versato almeno pari al 20% dell'investimento. Il comunicato segnala inoltre che occorrerà attendere almeno il 17 luglio 2025 per sapere se ci saranno risorse nuovamente disponibili.

LE IMPRESE CHE HANNO GIÀ COMUNICATO INVESTIMENTI 2025 CON IL VECCHIO MODELLO DI CUI AL DECRETO 24.4.2025

Le imprese che hanno già comunicato investimenti del 2025 in via preventiva o di completamento con il vecchio modello di cui al decreto direttoriale del 24.4.2025, devono ripresentare il nuovo modello di comunicazione preventiva oppure di completamento (in quest'ultimo caso con indicazione della data del versamento dell'ultimo acconto necessario al raggiungimento del 20% dell'investimento e dell'acconto versato o la data di sottoscrizione del contratto di leasing) entro il 17.7.2025 per mantenere l'ordine cronologico della comunicazione già trasmessa e non perdere così la priorità acquisi-

ta. Le imprese che ripresentano le comunicazioni preventive devono inoltre provvedere alle comunicazioni successive di conferma dell'acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti. Le imprese che non ripresentano le comunicazioni preventive entro il 17/7/2025 per accedere al credito devono comunque ripresentare le tre comunicazioni (preventiva, di conferma dell'acconto e di completamento) secondo le nuove disposizioni, ma perdono la priorità relativa alla comunicazione preventiva già trasmessa con i vecchi modelli.

INVESTIMENTI ESCLUSI DALLA PRENOTAZIONE ATTRAVERSO LE NUOVE COMUNICAZIONI

Per gli investimenti completati nel 2024 e per quelli completati nel 2025 per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata

l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 24 aprile 2024:

- il modello va inviato sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
- il modello va inviato esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

Per gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2024 e per quelli con acconti già pagati entro tale data pari almeno al 20%, continuerà a essere utilizzato il codice tributo **6936**, secondo le disposizioni del decreto direttoriale del 24.4.2024.

Elenco delle principali novità del Decreto Fiscale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17/6/2025 è stato pubblicato il Decreto Legge n.84 del 17/6/2025, in vigore dal 18/6/2025, di cui si segnalano di seguito le disposizioni più importanti in ambito fiscale:

- per quanto riguarda il **rimborso analitico delle spese di trasferta** (per vitto, alloggio, taxi o noleggio con conducente) **dei lavoratori** (dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi) da parte del datore di lavoro viene stabilito che **per le trasferte all'estero il pagamento delle spese non è richiesto con mezzi tracciabili** (carte di debito, di credito o prepagate, bonifici, assegni ecc.) mentre resta necessario dal 1/1/2025 per le spese sostenute in Italia affinché il rimborso stesso non costituisca reddito tassabile per i lavoratori e costo indeducibile per il datore di lavoro;
- per quanto riguarda **le spese di trasferta dei professionisti** per l'esecuzione dell'incarico rimborsate analiticamente o sostenute direttamente dai committenti viene stabilito che **per le trasferte all'estero il pagamento non è richiesto con mezzi tracciabili** (carte di debito, di credito o prepagate, bonifici, assegni ecc.) mentre resta necessario dal 1/1/2025 per le spese sostenute in Italia affinché il rimborso stesso non costituisca reddito tassabile per il professionista e costo indeducibile per il committente che le ha rimborsate o sostenute direttamente;
- per quanto riguarda le **spese di trasferta sostenute in Italia dall'imprenditore o dal professionista** (in caso di mancato addebito al committente o mancato rimborso da parte dello stesso) viene previsto che dal 18/6/2025 il costo sia deducibile solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili;
- viene previsto che dal 1° gennaio 2025 le **spese di rappresentanza** sono deducibili dal reddito d'impresa e ai fini IRAP solo se i relativi pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili, anche se sostenute all'estero (per i professionisti l'ineducibilità delle suddette spese non sostenute con mezzi tracciabili decorre dal 18/6/2025);
- gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di **arti e professioni** sono considerati **redditi di capitale** (e non di lavoro autonomo) assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% (la regola non riguarda interessi mo-

ratori e quelli di dilazione di pagamento che ai sensi dell'art.6 del DPR 917/1986 costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti cui afferiscono);

- vanno trattate come redditi diversi da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26% le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni professionali e società che esercitano un'attività artistica o professionale;
- con decorrenza già dal periodo d'imposta 2024 viene semplificato il criterio per la verifica della possibilità di riporto delle perdite fiscali in occasione delle operazioni straordinarie;
- già per il periodo d'imposta 2024 viene semplificato il calcolo della maggiorazione del costo riferibile all'incremento occupazionale prevista dall'art. 4 del Dlgs 216/2023, escludendo le società collegate dalla nozione di gruppo d'imprese;
- viene stabilito che le disposizioni fiscali contenute nel codice del Terzo Settore (Titolo X del Dlgs 117/2017) si applicheranno **dal 1° gennaio 2026**;
- alle operazioni fatturate a partire **dal 1° luglio 2025 a società quotate Ftse-Mib** della Borsa italiana non si applicherà più il meccanismo della scissione dei pagamenti (**split payment**) non essendo stata rinnovata l'autorizzazione UE per le operazioni destinate a tali soggetti (il regime dello split payment è invece confermato per le operazioni verso gli altri soggetti della Pubblica Amministrazione o enti o società considerati destinatari dello split payment negli elenchi del Ministero delle Finanze);
- vengono prorogati i versamenti in scadenza il 30.6.2025, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, al 21.7.2025 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, in relazione ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli in regime forfetario, quelli con cause di esclusione ISA e i contribuenti che partecipano a imprese familiari o società che beneficiano della proroga e che imputano i redditi per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Scende al 5% l'IVA sulla compravendita di opere d'arte

Con decorrenza immediata dal 1 luglio 2025 il Decreto Legge n.95 del 30 giugno 2025 (Decreto Omnibus) ha abbassato al 5% l'aliquota iva da applicare alla compravendita di opere d'arte, d'antiquariato e da collezione, purché non si applichi il regime speciale del margine disciplinato dal DL 41/1995. La riduzione di aliquota si applica a partire dal 1° luglio 2025, considerando valido il momento della consegna o spedizione del bene, salvo che il pagamento o la fattura avvengano prima. Ai fini dell'aliquota agevolata, continua a essere vincolante il rinvio alla Tabella, lettere a), b) e c), allegata al DL 41/95, ove sono definiti, nel dettaglio, gli oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato.

L'agevolazione ora non è più limitata ai soli beni ceduti dagli autori delle opere, ovvero dai loro eredi o legatari ma è generalizzata. Poiché però è incompatibile con le operazioni in regime del margine non può essere utilizzata per queste ultime operazioni relative, ad esempio, alla vendita di beni acquistati da privati o da altri soggetti che operano in regime del margine. In tal caso infatti per calcolare, tramite scorporo, l'iva dovuta sul margine continua ad essere applicata l'aliquota del 22%.

Confartigianato Udine ha contribuito, già dal 2021, con proprie specifiche iniziative a questo importante risultato che apre nuove opportunità al mercato dell'arte italiano.



Scadenze del mese di luglio 2025

10 luglio	Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad aprile, maggio e giugno 2025. (Fonte: circolare INPS n. 29 del 30/01/2025)
15 luglio	Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: versamento del contributo al Fondo di categoria, pari a €10,33 a carico dell'azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 30 giugno, e € 0,52 già trattenute mensilmente a carico del dipendente da versare cumulativamente per il primo semestre gennaio-giugno (pari a € 3,12 complessivi). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: IBAN IT04 1 03032 12301 010000 003839, accesso presso CREDEM BANCA - FILIALE DI UDINE Viale del Ledra 108/1, intestato ad EBIART - Fondo regionale di categoria Metalmeccanica, Largo dei Cappuccini, 1/c – 33100 Udine (Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)
16 luglio	Ferie residue 2023: il datore deve far fruire le ferie residue al 31 dicembre 2023 entro il 30 giugno 2025; sulle eventuali ferie residue non godute il datore è tenuto a versare la contribuzione previdenziale con la mensilità di giugno 2024. Fatto salvo accordi ai sensi dell'art. 10 co. 1 del D.lgs. n. 66/2003 e art. 9 co. 2 Convenzione OIL n. 132/1970. (Fonti: circ. INPS n. 136/2007, n. 186/1999, n. 15/2002, messaggio INPS n. 118/2003, D.Lgs. 66/2003, interpello Ministero del Lavoro n. 4908/2006 e n. 5221/2006)
da luglio a novembre	Conguaglio da 730: a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile, e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione". (Fonti: Legge Bilancio 2020 n.160/2020 – DL 9/2020 convertito con modifiche nella Legge)
giugno, luglio e agosto 2025	Bonus Giovani e Bonus Donne (Decreto Coesione) recupero arretrati: con riferimento ai mesi pregressi di fruizione incentivo (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente), l'INPS con circolari n. 90/2025 per il "Bonus Giovani" e n. 91/2025 per il "Bonus Donne" ha diramato le istruzioni per il recupero contributivo da effettuarsi esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi giugno 2025, luglio 2025 ed agosto 2025.



CCNL area meccanica

Aumento minimi retributivi

Accordo di rinnovo 19 novembre 2024 e Verbale Integrativo 25 novembre 2024

- seconda tranche aumento minimi tabellari

Settore Metalmeccanica e Installazione di impianti

- aumenti retributivi -

Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
1Q	62,79	31,40	31,40	25,12	150,71
1	62,79	31,40	31,40	25,12	150,71
2	58,43	29,21	29,21	23,37	140,22
2 bis	55,17	27,58	27,58	22,07	132,40
3	53,05	26,52	26,52	21,22	127,31
4	50,00	25,00	25,00	20,00	120,00
5	48,16	24,08	24,08	19,26	115,58
6	45,98	22,96	22,96	18,37	110,21
4	50,00	25,00	25,00	20,00	120,00
5	48,16	24,08	24,08	19,26	115,58
6	45,98	22,96	22,96	18,37	110,21

Settore Metalmeccanica e Installazione di impianti

- retribuzione tabellare -

Livelli	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024	Retr. tabellare dal 1/07/2025	Retr. tabellare dal 1/03/2026	Retr. tabellare dal 1/11/2026
1Q	1955,32	2018,11	2049,51	2080,91	2106,03
1	1955,32	2018,11	2049,51	2080,91	2106,03
2	1819,35	1877,78	1906,99	1936,20	1959,57
2 bis	1717,91	1773,08	1800,66	1828,24	1850,31
3	1651,91	1704,96	1731,48	1758,00	1779,22
4	1556,98	1606,98	1631,98	1656,98	1676,98
5	1499,59	1547,75	1571,83	1595,91	1615,17
6	1430,00	1475,92	1498,88	1521,84	1540,21

*comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023

Settore Orafi, Argentieri ed Affini

- aumenti retributivi -

Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
1Q	62,69	31,34	31,34	25,07	150,44
1	62,69	31,34	31,34	25,07	150,44
2	58,40	29,20	29,20	23,36	140,16
3	53,16	26,58	26,58	21,26	127,58
4	50,00	25,00	25,00	20,00	120,00
5	48,08	24,04	24,04	19,23	115,39
6	45,59	22,79	22,79	18,23	109,40



Settore Orafi, Argentieri ed Affini
- retribuzione tabellare -

Livelli	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024	Retr. tabellare dal 1/07/2025	Retr. tabellare dal 1/03/2026	Retr. tabellare dal 1/11/2026
1Q	1956,62	2019,31	2050,65	2081,99	2107,06
1	1956,62	2019,31	2050,65	2081,99	2107,06
2	1822,94	1881,34	1910,54	1939,74	1963,10
3	1659,35	1712,51	1739,09	1765,67	1786,93
4	1560,64	1610,64	1635,64	1660,64	1680,64
5	1500,70	1548,78	1572,82	1596,86	1616,09
6	1422,85	1468,44	1491,23	1514,02	1532,25

*comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023

Settore Restauro dei Beni Culturali
- aumenti retributivi -

Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
QS	75,53	37,36	37,76	66,46	217,51
Q	75,53	37,76	37,76	66,46	217,51
1	70,92	35,46	35,46	62,41	204,25
2	54,55	27,27	27,27	48,00	157,09
3	50,69	25,34	25,34	44,61	145,98
4	50,00	25,00	25,00	44,00	144,00
5	46,87	23,43	23,43	41,24	134,97
6	44,75	22,37	22,37	39,38	128,87

Settore Restauro dei Beni Culturali
- retribuzione tabellare -

Livelli	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024	Retr. tabellare dal 1/07/2025	Retr. tabellare dal 1/03/2026	Retr. tabellare dal 1/11/2026
QS	2603,43	2678,96	2716,72	2754,48	2820,94
Q	2603,43	2678,96	2716,72	2754,48	2820,94
1	2444,58	2515,50	2550,96	2586,42	2648,83
2	1880,28	1934,83	1962,10	1989,37	2037,37
3	1747,32	1798,01	1823,35	1848,69	1893,30
4	1723,55	1773,55	1798,55	1823,55	1867,55
5	1615,54	1662,41	1685,41	1709,27	1750,51
6	1542,55	1587,30	1609,67	1632,04	1671,42

*comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023

Settore Odontotecnica
- aumenti retributivi -

Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
1S	68,57	34,29	34,29	12,34	149,49
1	62,02	31,01	31,01	11,16	135,20
2	58,75	29,37	29,37	10,57	128,06
3	53,10	26,55	26,55	9,56	115,76
4	50,00	25,00	25,00	9,00	109,00
5	47,89	23,94	23,94	8,62	104,39
6	46,07	23,04	23,04	8,29	100,44



Settore Odontotecnica
- retribuzione tabellare -

Livelli	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024	Retr. tabellare dal 1/07/2025	Retr. tabellare dal 1/03/2026	Retr. tabellare dal 1/11/2026
1S	2035,25	2103,82	2138,11	2172,40	2184,74
1	1840,69	1902,71	1933,72	1964,73	1975,89
2	1743,58	1802,33	1831,70	1861,07	1871,64
3	1576,12	1629,22	1655,77	1682,32	1691,88
4	1484,00	1534,00	1559,00	1584,00	1593,00
5	1421,25	1469,14	1493,08	1517,02	1525,64
6	1367,45	1413,52	1436,56	1459,60	1467,89

*comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023

CCNL area comunicazione artigiano e PMI

Aumento minimi retributivi

Accordo di rinnovo 18 novembre 2024 e Verbale Integrativo 25 novembre 2024

- seconda tranche aumento minimi tabellari sia per imprese artigiane che PMI

TABELLE SALARIALI IMPRESE ARTIGIANE
- aumenti retributivi -

Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
1A	98,38	63,24	63,24	56,22	281,08
1B	85,74	55,12	55,12	49,00	244,98
2	80,44	51,71	51,71	45,96	229,82
3	75,44	48,50	48,50	43,11	215,55
4	70,00	45,00	45,00	40,00	200,00
5 BIS	64,03	41,16	41,16	36,59	182,94
5	61,22	39,36	39,36	34,98	174,92
6	57,65	37,06	37,06	32,94	164,71

- nuovi minimi contrattuali -

Livelli	Minimi fino al 30 novembre 2024	Minimi dal 1° dicembre 2024	Minimi dal 1° luglio 2025	Minimi dal 1° marzo 2026	Minimi dal 1° novembre 2026
1Q	1955,32	2018,11	2049,51	2080,91	2106,03
1	1955,32	2018,11	2049,51	2080,91	2106,03
2	1819,35	1877,78	1906,99	1936,20	1959,57
2 bis	1717,91	1773,08	1800,66	1828,24	1850,31
3	1651,91	1704,96	1731,48	1758,00	1779,22
4	1556,98	1606,98	1631,98	1656,98	1676,98
5	1499,59	1547,75	1571,83	1595,91	1615,17
6	1430,00	1475,92	1498,88	1521,84	1540,21

*comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023

TABELLE SALARIALI PMI

Livelli	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
1A	98,38	63,24	63,24	66,05	290,91
1B	85,74	55,12	55,12	57,57	253,55
2	80,44	51,71	51,71	54,01	237,87
3	75,44	48,50	48,50	50,65	223,09
4	70,00	45,00	45,00	47,00	207,00
5 BIS	64,03	41,16	41,16	42,99	189,34
5	61,22	39,36	39,36	41,11	181,05
6	57,65	37,06	37,06	38,71	170,48

- nuovi minimi contrattuali -

Livelli	Minimi fino al 30 novembre 2024	Minimi dal 1° dicembre 2024	Minimi dal 1° luglio 2025	Minimi dal 1° marzo 2026	Minimi dal 1° novembre 2026
1Q	1955,32	2018,11	2049,51	2080,91	2106,03
1	1955,32	2018,11	2049,51	2080,91	2106,03
2	1819,35	1877,78	1906,99	1936,20	1959,57
2 bis	1717,91	1773,08	1800,66	1828,24	1850,31
3	1651,91	1704,96	1731,48	1758,00	1779,22
4	1556,98	1606,98	1631,98	1656,98	1676,98
5	1499,59	1547,75	1571,83	1595,91	1615,17
6	1430,00	1475,92	1498,88	1521,84	1540,21

Associazioni di Energie

Soluzioni per l'impresa,
la casa e la mobilità



cciem

Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Promosso da



Confartigianato
Imprese
UDINE





Edilizia – Aziende artigiane e PMI: rinnovo contrattuale e nuove tabelle salariali

In data 20 maggio 2025 tra ANAEP - Confartigianato Edilizia, le altre associazioni datoriali del settore ed i sindacati di categoria dei lavoratori, è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del CCNL dell'area edilizia scaduto in data 30 settembre 2024.

AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Il rinnovo, della durata di 4 anni, prevede un incremento a regime, al primo livello di 178 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti tranches: 75 euro a decorrere dal mese di maggio 2025, 35 euro a decorrere da gennaio 2026 e gennaio 2027 e i restanti 33 euro da gennaio 2028, come specificato in tabella.

Livelli	Par.	Aumento complessivo	Aumenti – Importi mensili				Nuovi minimi – Importi mensili			
			01/05/25	01/01/26	01/01/27	01/01/28	01/05/25	01/01/26	01/01/27	01/01/28
7°	205		01/05/25	01/01/26	01/01/27	01/01/28	01/05/25	01/01/26	01/01/27	01/01/28
6°	180	320,40	135,00	63,00	63,00	59,40	1.912,08	1.975,08	2.038,08	2.097,48
5°	150	267,00	112,50	52,50	52,50	49,50	1.593,54	1.646,04	1.698,54	1.748,04
4°	139	247,42	104,25	48,65	48,65	45,87	1.485,23	1.533,88	1.582,53	1.628,40
3°	130	231,40	97,50	45,50	45,50	42,90	1.381,22	1.426,72	1.472,22	1.515,12
2°	115	204,70	86,25	40,25	40,25	37,95	1.239,90	1.280,15	1.320,40	1.358,35
1°	100	178,00	75,00	35,00	35,00	33,00	1.062,30	1.097,30	1.132,30	1.165,30

Il rinnovo contiene importanti impegni politici assunti dalle Parti sia in tema di rappresentanza negli enti bilaterali sia sull'accesso alla professione e qualificazione dell'impresa. L'accordo mira a caratterizzare le specificità del mondo artigiano anche al fine di aumentare il livello di competitività e di qualificazione del settore, prevedendo la costituzione di un apposito "Fondo di qualificazione e sviluppo" dell'artigianato.

L'accordo contiene anche la definitiva pubblicazione del CFN (Catalogo Formativo Nazionale) che permetterà la

messa a regime della formazione professionalizzante per i lavoratori, nonché la nuova trasferta nazionale e la denuncia unica, che **entreranno in vigore dal 1° ottobre 2025**. Le previsioni contrattuali prevedono un'ulteriore modalità di rimodulazione dell'orario di lavoro collegato a premialità per le imprese; queste ultime ricoprono altre parti del rinnovo collegandosi alla nuova previsione di impresa "virtuosa" che ne determina l'utilizzo.

(Fonte: Verbale di accordo 20 maggio 2025)

CCNL Edilizia aziende artigiane e PMI 20 maggio 2025

Trattamento di trasferta dal 1° ottobre 2025

In data 20 maggio 2025 tra ANAEP - Confartigianato Edilizia, le altre associazioni datoriali del settore ed i sindacati di categoria dei lavoratori, è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del CCNL dell'area edilizia scaduto in data 30 settembre 2024.

Tra le novità introdotte si evidenzia quella inerente al trattamento di trasferta (art. 24 del CCNL), in quanto **con decorrenza dal 1° ottobre 2025**, per i cantieri avviati successivamente a tale data, cambiano le regole sulla "trasferta" dettate dal precedente CCNL Artigianato Edilizia e PMI previste dall'art. 24.

Della precedente disciplina resta salvo il principio per cui all'operaio in trasferta continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di "indennità territoriale temporanea" nonché le "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario".

La nuova disciplina della "trasferta" troverà applicazione in tutto il territorio nazionale a decorrere dalla già menzionata data del 1° ottobre 2025 e sostituirà tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale.



Quando il cantiere si definisce in "trasferta"?

Il cantiere sarà in "trasferta", con conseguente applicazione della nuova normativa, quando un operaio sia inviato dall'impresa in "trasferta" in un territorio di competenza di altra Cassa Edile/Edilcassa.

Tale regolamentazione decorrerà dal primo giorno del quarto periodo di paga del suddetto primo operaio (trascorsi quindi tre mesi), con apposita disciplina delle contribuzioni tra Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza e Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori come sotto definita.

Dalla medesima data, la stessa disciplina delle contribuzioni si applicherà anche per gli eventuali altri operai inviati in "trasferta" dall'impresa, successivamente al primo, presso il medesimo cantiere, purché la "trasferta" relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile.

In caso di "cantiere in trasferta" quale sarà la Cassa Edile/Edilcassa di riferimento?

L'impresa, per gli operai in "trasferta" e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza, a cui competono

gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori.

Le prestazioni a favore dell'impresa saranno erogate dalla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza.

In caso di "cantiere in trasferta" l'operaio dove sarà iscritto?

L'operaio resterà iscritto alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza che erogherà le prestazioni a favore del lavoratore in relazione al riconoscimento delle ore.

Nuova procedura di comunicazione in caso di "trasferta"

Tramite nuovo applicativo predisposto dalla CNCE (implementazione di CNCE_Edilconnect) l'impresa, con un unico adempimento, comunicherà preventivamente sia alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza che alla Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori l'apertura del cantiere/avvio dei lavori.

Successivamente effettuerà le denunce mensili alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza e, sempre tramite l'applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori.

CONTRIBUTO	IMPUTAZIONE PRIMI TRE MESI (A)	IMPUTAZIONE DAL QUARTO MESE (B)
Cassa Edile (2,25%): 0,75 spese gestione e quote contrattuali	CE/ED appartenenza	CE/ED luogo lavori
Cassa Edile (2,25%): 0,45% prestazione operai (aliquota fissata dal CCNL)	0,45% CE/ED appartenenza	0,45% CE/ED Appartenenza
Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata dal CCNL)	1,05% CE/ED appartenenza	1,05% CE/ED appartenenza
APE (aliquota regionale fissata da CCNL, fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale)	Aliquota CE/ED appartenenza	Aliquota CE/ED Luogo dei lavori
Ente Unico Formazione e sicurezza (aliquota fissata dal CCNL)	CE/ED appartenenza 0,40% formazione CE/ED luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the job)	CE/ED appartenenza 0,40% formazione CE/ED luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the job)
Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%) (aliquota fissata dal CCNL)	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza
Fondo prepensionamenti (0,20%) (aliquota fissata dal CCNL)	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza
Fondo incentivo occupazione (0,10%) (aliquota fissata dal CCNL)	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza
Sanedil (0,60%) (aliquota fissata dal CCNL)	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza
RLST (aliquota fissata da CCPL, per le sole imprese che non abbianoRLS)	CE/ED appartenenza	CE/ED luogo lavori
Eventuali contributi territoriali aggiuntivi (Ove previsti dal singolo CCPL)	CE/ED appartenenza	CE/ED appartenenza



L'applicativo imputerà, per i primi tre periodi di paga, le contribuzioni come indicato nella colonna "A" e, a decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga del primo operaio inviato in "trasferta", quelle indicate nella colonna "B".

Clausola di salvaguardia

Al fine di evitare il determinarsi di squilibri fra i rispettivi territori, qualora dall'applicazione della presente disciplina derivi, nei rapporti tra le Casse Edili/Edilcassa, uno scostamento superiore al 5% rispetto a quanto generato dall'applicazione della trasferta saranno effettuate le relative compensazioni tra le Casse Edili/Edilcasse interessate.

(Fonte: Verbale di accordo 20 maggio 2025)



CCNL Edilizia aziende artigiane e PMI 20 maggio 2025

Premialità per le imprese

In data 20 maggio 2025 tra ANAEPA - Confartigianato Edilizia, le altre associazioni datoriali del settore ed i sindacati di categoria dei lavoratori, è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del CCNL dell'area edilizia scaduto in data 30 settembre 2024. Tra le novità introdotte si evidenzia quella inerente alla premialità.

Il nuovo CCNL nell'intento di rafforzare la qualificazione delle imprese e la loro crescita riconosce la virtuosità ha previsto dei benefici e/o premialità.

PREREQUISITI PER POTER ACCEDERE AI BENEFICI

L'impresa per poter accedere ai benefici e/o premialità dovrà possedere:

- Durc in corso di validità;
- Applicazione di quanto stabilito all'art. 29 della L. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015 (regolare versamento contributi su una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione);
- Certificato di congruità positivo (laddove richiesto).

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

Per accedere ai benefici e/o premialità l'impresa, oltre a possedere i prerequisiti sopra riportati, dovrà anche averne almeno due dei seguenti:

1. Anzianità di iscrizione da almeno 5 anni al sistema delle Casse Edili/Edilcasse (per la determinazione dell'anzianità vanno considerate anche trasformazioni, conferimenti, ecc.);
2. Iscrizione all'elenco dei Maestri Formatori Artigiani;
3. Possesso dei requisiti previsti dalla lettera "b" dell'art.

2) del Regolamento del "Fondo territoriale per la qualificazione del settore" del 21 settembre 2023;

4. Asseverazione e/o mantenimento del Modello di Organizzazione e Gestione conforme, a cura del sistema della rete Formedil e/o attivazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
5. Attivazione da parte dell'impresa della previsione del rinnovo contrattuale del 4 maggio 2022 (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato), secondo le previsioni dell'allegato IX Protocollo Formazione e Sicurezza del richiamato Verbale di Accordo;
6. Richiesta di un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche da parte dell'Ente unificato territoriale in cantieri dell'impresa, effettuate in un determinato arco temporale di 12 mesi.

BENEFICI E/O PREMIALITÀ

Alle imprese che soddisfano almeno uno dei requisiti di cui al punto 4) o al punto 6), sarà riconosciuta una riduzione pari al 20% del contributo dovuto all'Ente unificato territoriale.

Alle imprese che soddisfano almeno due degli "ulteriori requisiti di accesso", sarà riconosciuta, inoltre, una premialità con uno sgravio contributivo da calcolarsi sulla aliquota dello 0,75% del capitolo destinato alla gestione della Cassa Edile/Edilcassa, nella misura massima del 40%.

L'individuazione delle percentuali e/o degli importi di cui sopra, nonché le modalità applicative saranno definite dalla contrattazione di 2° livello e saranno riconosciute attraverso la compensazione a valere sulle denunce alle Casse Edili/Edilcasse.

(Fonte: Verbale di accordo 20 maggio 2025)



FSBA - Nuove procedure operative in vigore dal 1° luglio 2025

FSBA ha pubblicato le nuove procedure operative che saranno **in vigore dal 1° luglio 2025**, con riferimento sia all'assegno di integrazione AIS (per causali ordinarie e straordinarie) nonché per l'assegno di integrazione ACIGS (per causali straordinarie).

Sotto si evidenziano i contenuti di maggior interesse circa l'AIS per causale ordinaria.

PROCEDURE GENERALI FSBA

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla **l. 8 agosto 1985, n° 443**, siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice **"CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B"**. Possono essere altresì vincolati i sistemi organizzativi, gli enti, le società promossi, costituiti o partecipati dalle organizzazioni istitutive di FSBA e che hanno sottoscritto l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015.

2. CALCOLO E MASSIMALE

L'ammontare dell'assegno sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs 148/2015, entro i massimali previsti dai rispettivi contratti collettivi, con riferimento all'art. 3 commi 5 bis e 6 del D.lgs 148/2015. Per l'anno 2025 pari ad euro 1.404,03 lordi e da riportare su base oraria.

3. CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

A. Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:

- i. **regolarità contributiva**, in presenza di dipendenti, di 5 anni rispetto alla competenza relativa alla domanda di sospensione, oppure dalla data di inizio dell'attività aziendale con dipendenti se successiva (con un minimo di un mese di contribuzione, da considerare anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria).
1. **Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti** da parte dell'azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.
- ii. **verbale di Accordo sindacale**.

- iii. **anzianità aziendale** del dipendente di **almeno 30 giorni** effettivi di impiego, in assenza di tale requisito il lavoratore non potrà essere inserito nella domanda;

B. Modalità di regolarizzazione dei contributi:

- i. Pagamento F24 e trasmissione UNIEMENS (cfr. punto 5).
1. Per anticipare la regolarizzazione ed accedere subito alle prestazioni è necessario seguire la procedura nel Sistema, che consente di inserire manualmente gli imponibili dei lavoratori per ciascuna annualità, determinare l'importo della contribuzione ed una volta effettuato il pagamento, inserire la quietanza come "F24 anticipato".
- ii. Per le competenze 2019-2020-2021, effettuare il versamento di 100 euro/anno per lavoratore (il numero dei lavoratori dev'essere considerato come media nell'anno di competenza) ed inserire la quietanza nel Sistema SINAWEB, attraverso l'apposita procedura nella sezione CONTRIBUZIONE, inserendo il numero dei lavoratori in forza per ciascuna annualità di competenza.

Il versamento deve avvenire tramite F24, indicando su un rigo specifico con codice EBNA la competenza di gennaio di ciascuna annualità, es. 01/2019, 01/2020, 01/2021.

4. DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

a. AIS causali ordinarie

- i. **Tutte le imprese** citate nel campo di applicazione a prescindere dal numero di lavoratori.

b. AIS causali straordinarie

- i. **Tutte le imprese citate nel campo di applicazione**, che abbiano in media **fino a 15 lavoratori in forza**. La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente. Condizione sufficiente è il superamento anche solo di un centesimo per il raggiungimento della soglia o della diversa fascia.

Es. 15,01 → fascia dimensionale superiore a 15. Ai fini della determinazione della media riferita al semestre, si considerano i medesimi criteri applicati dall'INPS.

c. ACIGS

- i. **Tutte le imprese citate nel campo di applicazione**, che abbiano in media **oltre a 15 lavoratori in forza**. La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente. Condizione sufficiente è il superamento anche solo di un centesimo per il raggiungimento della soglia o della diversa fascia.

Es. 15,01 → fascia dimensionale superiore a 15. Ai fini della determinazione della media riferita al semestre, si considerano i medesimi criteri applicati dall'INPS.





5. ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

	Aliquota contributiva	Ripartizione delle aliquote CTB
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori	0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali	di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
Datori di lavoro - più di 15 lavoratori	0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali	di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
per i Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS	4% per la contribuzione aggiuntiva CIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all'art. 5 d.lgs. 148/2015	A carico del datore di lavoro

MODALITÀ DI VERSAMENTO F24 ED ESPOSIZIONE IN UNIMENS:

- Il versamento avviene secondo la vigente modalità, utilizzando il modello F24, rigo unico, con lo specifico codice tributo EBNA.
- sia la contribuzione 0.60% che l'eventuale contribuzione 0.40% devono essere versati:
 - in modo cumulativo in F24 (su unico rigo mensile), con codice EBNA;
 - esposti in modo cumulativo per mese in Unimens sempre con il codice in uso EBNA.
- Il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro per tutti i lavoratori in forza (compresi i part-time) nel mese di riferimento, considerando anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
- Relativamente alla determinazione del numero di lavoratori in forza si rimanda alle indicazioni di cui alle PROCEDURE AIS e ACIGS.

Contributo aggiuntivo 4% in caso accesso alle prestazioni ACIGS - contributo aggiuntivo ridotto del 50% (2%) come previsto nel Regolamento.

sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.

La comunicazione preventiva (debitamente compilata in ciascun campo richiesto, comprensivo di timbro e firma) dev'essere allegata in fase di protocollazione della domanda in formato pdf.

A pena di esclusione

- le domande devono essere presentate preventivamente** rispetto al periodo di trattamento richiesto (ad eccezione delle domande relative agli eventi climatici rilevanti per le quali è possibile effettuare la protocollazione entro la fine del mese successivo rispetto all'evento),
- per ciascuna domanda deve essere utilizzato uno specifico **TICKET INPS**;
- il sistema richiede l'allegazione del **documento di identità del legale rappresentante** ed una sintesi dei dati di bilancio dell'anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda;
- la domanda e pertanto l'accordo sindacale possono avere una **durata da una a tre mensilità di competenza**. Ogni domanda/accordo deve avere come data fine l'ultimo giorno del mese. Le effettive giornate di utilizzo saranno dichiarate attraverso la procedura di rendicontazione delle assenze, con suddivisione mensile.

Rendicontazione delle assenze

- La rendicontazione avviene tramite caricamento del file XML alla base del flusso UNIMENS e del LUL in formato PDF per ciascuna mensilità di competenza inclusa nel periodo di sospensione**, il sistema estrapola dal file i dati necessari (percentuale part-time, retribuzione teorica, ore di assenza nelle giornate specifiche).

Il giorno 2 del mese successivo alla rendicontazione il sistema valida automaticamente le assenze inserite per le posizioni verificate e abilitate dall'EBR, inibendo pertanto la variazione delle stesse da parte degli utenti. In caso di ritardo nell'invio di tale documentazione, l'erogazione avverrà successivamente al corretto invio della stessa.

- In assenza di tale documentazione, l'erogazione della prestazione non sarà effettuata da FSBA, pertanto, **decorso il terzo mese successivo** a quello di competenza dell'assenza, **la prestazione relativa a tale competenza non sarà erogata**.

AIS PER CAUSALI ORDINARIE

Durata complessiva 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda. Il biennio mobile va calcolato dal primo giorno di effettiva fruizione della prestazione. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.

AIS	CAUSALI ORDINARIE
	1. situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche rilevanti
	2. situazioni temporanee di mercato

Comunicazione preventiva alle OO.SS.

L'impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei



Predisposizione degli ordini di pagamento, da parte degli Enti Bilaterali Regionali **(tra il giorno 3 e 4 del mese successivo alla rendicontazione)**.

- La regolarità contributiva è verificata automaticamente dal Sistema, l'Ente Bilaterale Regionale non potrà predisporre ordini di pagamento in caso di azienda non regolare con i versamenti FSBA.

Sin dalla presentazione della domanda, il Sistema evidenzierà all'utente lo stato contributivo di FSBA e proporrà le modalità di regolarizzazione in vigore.

Tenuto conto dei tempi di ricezione dei flussi INPS, la

regolarità contributiva sarà verificata con una carenza di 3 mesi a ritroso dal momento della verifica.

Esempio: Inserimento dell'ordine di pagamento a marzo 2023, il sistema verifica la presenza della copertura contributiva da marzo 2019 a dicembre 2022.

L'inizio della regolarità sarà proporzionato in base alla data di inizio dell'attività, prendendo come riferimento lo stesso esempio, in caso di inizio attività a febbraio 2020, la regolarità sarebbe verificata da febbraio 2020 a dicembre 2022.

(Fonte: FSBA – Procedure operative in vigore dal 01/07/2025)

Richiesta di visita medica di controllo da attestati di malattia. Implementazione procedura INPS

L'INPS con il mess. n. 1505 del 15 maggio 2025 ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità all'interno del servizio "Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico", che consente di richiedere la visita direttamente dagli attestati di malattia dei lavoratori.

Una volta selezionato il datore di lavoro e la posizione del richiedente, la procedura riporta gli attestati di malattia presenti; è quindi possibile selezionare gli attestati per i quali si desidera richiedere una VMC.

Dopo la conferma dei dati relativi al datore di lavoro, si può proseguire con l'inserimento dei consueti dati riferiti alle visite che si intendono richiedere (ad esempio, data della visita, fascia oraria, ecc.).

Una volta inserite le richieste, la funzionalità consente di

accedere ad una serie di informazioni; è in particolare possibile visualizzare i dettagli della visita ed eventualmente – tramite la funzione "Modifica dati della visita medica", accedere alla sezione di modifica della singola richiesta di visita utile a cambiare i dati della visita medica di uno specifico lavoratore.

È inoltre possibile eliminare una visita già richiesta. Infine, tramite la "Verifica richieste da attestati di malattia", è possibile visualizzare gli invii effettuati dall'utente, con il relativo protocollo di acquisizione, e verificare, per ogni caricamento, l'esito dell'acquisizione delle singole richieste di visita medica da attestati di malattia.

(Fonte: INPS messaggio 1505 del 15 maggio 2025)

Regione FVG – Ordinanza per esposizione prolungata al sole

In data odierna 2 luglio 2025 la Regione Friuli Venezia Giulia ha emesso l' "Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole" a tutela dei lavoratori maggiormente esposti alle alte temperature.

Il provvedimento **in vigore dal 3 luglio 2025 sino al 15 settembre 2025** prevede, in particolare, la **sospensione dell'attività lavorativa dalle 12.30 alle 16.00** in cantieri edili e stradali, cave, nelle attività florovivaistiche e agricole e negli ambienti di lavoro interni non climatizzati e non sufficientemente aerati.

In particolare, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 3 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate

dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali e nelle cave, qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radia-





zione solare», lo stress da calore comporta rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO» e, più specificatamente, sul sito <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>.

In tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condi-

zioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare».

La mancata osservanza del divieto di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

(Fonte: sito Regione Friuli-Venezia Giulia)

Temperature elevate - Richiesta di integrazione salariale per evento meteo

In presenza di temperature elevate le aziende possono richiedere l'intervento degli ammortizzatori sociali (CIGO/FSBA/FIS) per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa invocando la causale "eventi meteo".

In caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale "eventi meteo" è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a **35° centigradi o anche inferiori** (cd **"temperature percepite"**).

Anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Naturalmente costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell'integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta.

Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura "percepita" rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori. Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi

a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi "de quo", potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile.

Si precisa che la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

Si ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

Si ricorda, infine, che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, il ricorso all'ammortizzatore sociale per "eventi meteo" è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal **Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSBA)**, dal **Fondo di integrazione salariale (FIS)** e dai fondi di solidarietà di agli articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015.

Particolarità per il settore lapideo artigiano: il Decreto Legge 98 del 28/07/2023 ha previsto una specifica prestazione per le aziende artigiane di estrazione di materiale lapideo, particolarità è che l'azienda artigiana dichiarante di rientrare nella categoria di estrazione di materiale lapideo, i periodi utilizzati non andranno ad



erodere il contatore delle giornate disponibili previste dalla tipologia di domanda di AIS (al contrario per tutte le altre imprese artigiane non appartenenti al settore

lapideo, tali giornate incidono nel contatore generale a disposizione nell'ambito del biennio per AIS che è pari a **130 giornate**).

Settore di appartenenza	Causale	Incidenza sul contatore AIS
Estrazione materiale Lapideo	Causale "eventi climatici"	NO
Tutti gli altri settori artigiani	Causale "eventi climatici"	SI

(Fonte: INPS messaggio 2729/2023 – Fondo FSBA www.fondofsba.it)

Decreto Flussi 2025

Precompilazione domande settore turistico-alberghiero dal 1° al 31 luglio 2025 – Click day 1° ottobre 2025

Dal 1° luglio al 31 luglio 2025, tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8.00 alle 20.00, è possibile **precompilare le domande per lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero**.

Le domande precompilate nel corso del mese di luglio potranno essere **inviate il 1° ottobre 2025 a partire dalle ore 9.00**.

Per l'invio sarà necessario accedere al Portale Servizi (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm>) del Ministero dell'Interno e selezionare la sezione "Precompilazione CSTAG DF25 TURISTICO/ALBERGHIERO (CLICK DAY 1° OTTOBRE)" raggiungibile dalla voce "Sportello Unico Immigrazione".

Dopo la scadenza del 31 luglio, la sezione dedicata alla precompilazione non sarà più consultabile.

Tuttavia, **le domande che alla data del 31 luglio 2025 dovessero risultare nello stato "da completare" potranno essere perfezionate nella settimana dal 15 al 21 settem-**

bre 2025 consentendone l'invio nella giornata del click day del 1° ottobre. **In tale finestra temporale non sarà invece possibile inserire nuove domande.**

All'interno del Portale Servizi ALI – Sezione Sportello Unico Immigrazione sono illustrati i passaggi procedurali relativi alla fase di precompilazione delle domande ed è possibile scaricare il Manuale contenente le Linee Guida Tecniche.

Si informa che nella giornata del 30 giugno 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il **decreto relativo ai flussi di ingresso per il triennio 2026-2028**.

Il decreto prevede, **per il 2026, 164.850 ingressi autorizzati**. Nell'arco del triennio 2026-2028 le unità autorizzate complessivamente saranno **497.550** così ripartite:

- lavoro **subordinato non stagionale** ed **autonomo**: **230.550** unità;
- lavoro **stagionale** nei settori **agricolo** e **turistico**: **267.000** unità.

EBIART FVG - Welfare bilaterale artigiano anno 2025

Dal 1° giugno 2025 via alle domande per contributo non autosufficienza/assistenza, maternità/adozione, attività sportive e tragitto casa-lavoro, da non dimenticare le altre scadenze!

L'Ente Bilaterale Artigiano del Friuli Venezia Giulia (EBIART) eroga prestazioni in favore di dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti (per i rispettivi figli fiscalmente a carico del richiedente) delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato e che applicano e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti a qualunque livello dalle organizzazioni costituenti l'EBIART ed in regola con la contribuzione prevista dagli accordi sottoscritti dalle stesse parti datoriali e sindacali.

Sono prestazioni rivolte a lavoratori ed imprenditori per rispondere ai bisogni sociali che il welfare pubblico non

riesce a soddisfare.

EBIART eroga le seguenti prestazioni:

- studi universitari
- decesso
- servizi educativi per l'infanzia
- non autosufficienza/assistenza
- maternità/adozione
- attività sportive
- trasporto casa-lavoro
- frequenza centri ricreativi estivi e sostegno alla disabilità
- studi scolastici

Le richieste seguono, per l'anno 2025, il seguente calendario di presentazione:



Prestazione	Presentazione domanda a partire dal	Misura
Studi universitari	entro 90 gg dal conseguimento titolo	850/650/1500 euro lordi
Decesso	entro 90 gg dal decesso	2.000 euro
Servizi educativi per l'infanzia	15 maggio 2025 ed entro 90 gg fine lezioni	20% retta (max 1.000 euro)
Non autosufficienza e assistenza	1° giugno 2025 ed entro 31 dicembre 2025	1000 euro lordi
Maternità/adozione	1° giugno 2025 ed entro 31 dicembre 2025	1000 euro ad evento
Attività sportive	1° giugno 2025 ed entro 31 dicembre 2025	150 euro lordi
Trasporto casa-lavoro	1° giugno 2025 ed entro 31 dicembre 2025	200/150 euro lordi
Frequenza centri estivi e sostegno disabilità	1° ottobre 2025 ed entro 31 dicembre 2025	400/800 euro lordi
Studi scolastici	11 settembre 2025	200/250/400 euro lordi

STUDI UNIVERSITARI

Per lavoratori dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti (per i rispettivi figli fiscalmente a carico del richiedente) - il contributo spetta ad un solo genitore per nucleo familiare, anche se lavoratori o titolari (ed assimilati) di aziende diverse ed entrambe aderenti all'EBIART, per ogni figlio che consegua una laurea nell'ambito del sistema d'istruzione italiano.

Il relativo titolo accademico deve essere ricompreso nella classificazione Istat dei titoli di studio italiani.

Misura del contributo

A fronte del conseguimento del titolo accademico è riconosciuto un contributo di:

- **850,00 euro** per la Laurea triennale se ottenuta entro 4 anni dalla prima iscrizione;
- **650,00 euro** per la Laurea magistrale/specialistica se ottenuta entro 3 anni dalla prima iscrizione;
- **1.500,00 euro** per la Laurea magistrale a ciclo unico se ottenuta rispettivamente entro 6, 7 o 8 anni dalla prima iscrizione.

La prestazione è estesa agli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato, compresi titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti.

I limiti temporali sopra definiti sono in questo caso accresciuti di 2 anni: per la Laurea triennale se conseguita entro 6 anni dalla prima iscrizione, entro 5 per la Laurea magistrale/specialistica, sino al massimo di 10 anni per la Laurea magistrale a ciclo unico.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata **entro il termine massimo di 90 giorni dal conseguimento del titolo accademico**. L'ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata

alla presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) del nucleo familiare che non deve essere superiore a **30.000,00 euro/anno**.

La richiesta di ammissione al contributo deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica tramite procedura accessibile dal sito internet www.ebiart.it ed inserita sul portale dedicato al fine della corretta protocollazione. Non è consentito l'invio via posta, e-mail e/o posta certificata delle domande e della relativa documentazione. Le domande verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del certificato attestante il conseguimento della laurea (con data del conseguimento) e indicazione degli anni accademici di iscrizione all'Università (non si accettano autocertificazioni);
- autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare;
- copia modello ISEE in corso di validità.

Dal certificato rilasciato dalla segreteria dell'ateneo dovrà inoltre risultare chiaramente se si tratta di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica magistrale del nuovo ordinamento, Laurea di primo livello del nuovo ordinamento.

Gli importi erogati devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge. I beneficiari del contributo sono pertanto tenuti all'obbligo dichiarativo.

Per i soli lavoratori dipendenti, il contributo sarà erogato da EBIART per il tramite dell'impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l'importo alle ritenute fiscali di legge.

Le erogazioni avverranno fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziare dal Consiglio di Amministrazione.



DECESSO

Prestazione rivolta agli eredi, prossimi congiunti, di lavoratori dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti (sono considerati prossimi congiunti il coniuge, se non legalmente separato, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia ed i figli). In assenza di prossimi congiunti o nel caso in cui questi non presentino domanda, possono ottenere il contributo a seguito di decesso il coniuge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Misura del contributo pari a 2.000,00 euro

Il contributo può essere richiesto, singolarmente, da ciascuno degli aventi diritto. In caso di pluralità di richiedenti, detto contributo sarà ripartito in egual misura tra essi, dopo lo scadere del termine fissato per la presentazione della domanda.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di decesso.

La richiesta di ammissione al contributo deve essere redatta sul modulo W4 scaricabile dal sito internet www.ebiart.it ed inserita sul portale dedicato al fine della corretta protocollazione.

Non è consentito l'invio via posta, e-mail e/o posta certificata delle domande e della relativa documentazione. Le domande verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del certificato di morte;
- certificazione stato di famiglia storico (anche in autocertificazione);
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la qualifica di prossimo congiunto ai sensi del Regolamento;
- copia del provvedimento del Giudice Tutelare (se tutore o amministratore del beneficiario).

Le erogazioni avverranno fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Richiesta di Contributo per Servizi Educativi per l'Infanzia (le domande si potranno presentare a partire dal 15/05/2025 ed entro il termine massimo di 90 giorni dalla fine delle lezioni).

Contributo per i rispettivi figli fiscalmente a carico di lavoratori dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti.

L'entità del beneficio è pari al 20% della retta di frequenza, pagata per l'anno scolastico (settembre-giugno così come definito dal calendario scolastico regionale per le scuole di infanzia, statali e paritarie), sino ad un contributo **massimo di 1.000 euro** per anno educativo.

Il contributo **spetta ad un solo genitore** per nucleo fami-

liare, anche se lavoratori o titolari (ed assimilati) di aziende diverse ed entrambe aderenti all'EBIART, per ogni figlio che risulti iscritto ai servizi educativi per l'infanzia (bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi). Rientrano nella tipologia di servizi interessati i nidi d'infanzia, i micronidi, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia ed i nidi aziendali.

La domanda può essere presentata dal 15 maggio ed entro il termine massimo di 90 giorni dalla fine delle lezioni compilando la richiesta sul modulo W1 scaricabile dal sito internet www.ebiart.it ed inserita esclusivamente nell'apposito portale, corredata dai seguenti documenti:

- copia delle fatture/ricevute quietanzate relative alle spese sostenute per l'anno educativo in corso (iscrizione e rette pagate);
- certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).

Non è consentito l'invio della domanda via posta, e-mail e/o posta certificata.

In virtù delle categorie reddituali ex art. 6 TUIR, le somme erogate a titolo di contributo di iscrizione agli asili nido non sono imponibili.

NON AUTOSUFFICIENZA/ASSISTENZA

Sono previste due linee di intervento, non cumulabili, con le seguenti caratteristiche e finalità:

1) NON AUTOSUFFICIENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all'anagrafe (ai sensi della L. 76/2016), nonché figlio/a (discendente di primo grado) – di seguito "congiunto" – ha il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.

L'intervento è riconosciuto a fronte di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 c. 3 L.104/92 o invalidità risultante da certificazione rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2) ASSISTENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all'anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché genitore (familiare ascendente di primo grado) – di seguito "congiunto" –, avendo il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, sia assistito da strutture accreditate e/o autorizzate in Friuli-Venezia Giulia ovvero:

- assistenza domiciliare – Badante;
- centro diurno anziani;
- casa-Residenza Anziani (ovvero: Casa Protetta RSA, Comunità Alloggio, Casa di Riposo);
- centro socioriabilitativo diurno;
- centro socioriabilitativo residenziale.

L'intervento è riconosciuto per quelle situazioni in cui il lavoratore, titolare e socio ha il riconoscimento di handicap di un familiare ai sensi ex art.3 comma 3 L.104/92 o nel caso di certificazione medica rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica del Friuli-Venezia Giulia attestate lo stato di invalidità del familiare.



Misura del contributo:

Per ambedue i casi, il contributo economico annuo, rapportato alle mensilità di diritto, è pari a € 1000,00 lordi per nucleo familiare.

L'ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro/anno.

Documentazione da produrre:

- copia certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciato dall'INPS, ai sensi della Legge 104/92 art. 3 c. 3 e/o della Legge 102/09 art. 20 c.1/2;
- copia documentazione anagrafica rilasciata dal Comune attestante la relazione familiare;
- copia modello ISEE in corso di validità.

Per gli interventi di cui al punto 2) (ovvero assistenza), oltre alla documentazione attestante la non autosufficienza del familiare, alla Certificazione rilasciata dal Comune attestante la relazione familiare ed il modello ISEE:

- ricevute di rette pagate per almeno 4 mesi nell'anno solare di richiesta intestate al richiedente o al familiare assistito;
- documentazione comprovante che il servizio erogato viene reso da una struttura accreditata e/o autorizzata secondo i requisiti di autorizzazione al funzionamento vigenti in Friuli-Venezia Giulia.

Per i casi in cui il familiare sia assistito da Badante devono inoltre essere trasmesse copie delle Buste paga, il cui datore di lavoro sia il richiedente o il familiare assistito, per almeno 4 mesi nell'anno solare di richiesta.

I familiari di qualsiasi grado non sono ammessi al ruolo di badante.

Tempi di presentazione della domanda:

La domanda deve essere presentata **esclusivamente in originale cartaceo** agli Sportelli EBIART attivi presso le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali o presso l'EBIART **a partire dal 1° giugno e, inderogabilmente, entro il 31 dicembre.**

Erogazione del contributo:

I contributi saranno concessi secondo la risultante graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base al valore ISEE. In caso di parità di ISEE, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per i lavoratori dipendenti l'importo spettante sarà accreditato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'impresa, che provvederà con la prima busta paga utile a corrisponderlo al lavoratore. La mancanza di dichiarazione IBAN, l'assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.

I contributi saranno erogati da EBIART sino ad esaurimento delle risorse economiche annualmente stanziare a tal fine. I familiari (dipendenti, titolari, soci di aziende aderenti al sistema della bilateralità artigiana/EBIART) non possono richiedere il contributo per lo stesso congiunto, anche se dipendenti o titolari di aziende diverse.

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trat-

tasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Per i titolari e soci, la relativa "Certificazione Unica" (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento). Per EBIART il contributo è cumulabile con altri incentivi e contributi, sia di natura pubblica che privata. Le pratiche saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva, della documentazione prevista e compatibilmente con i tempi tecnici necessari. La regolarità contributiva dell'impresa è richiesta a partire dai 36 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda o, se successivo, dal mese in cui è stato assunto il primo dipendente.

MATERNITÀ E ADOZIONE

A) Erogazione di un contributo a favore delle lavoratrici dipendenti, con anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di aziende iscritte all'EBIART, con anzianità contributiva non inferiore a 12 mesi, in caso di astensione per maternità o adozione accaduti nel corso del 2025. Importo della prestazione: euro 1.000,00 (mille) ad evento. Presentazione della domanda: la domanda deve essere presentata **dal 1° giugno 2025 ed entro il 31 dicembre 2025 esclusivamente in via telematica tramite sito Ebiart.**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia domanda e accettazione di congedo per maternità presentata all'INPS e relativa ad una nascita o adozione avvenuta nel corso del 2025;
- copia cedolino paga riferito al primo mese successivo al parto;
- copia ultimo cedolino paga disponibile alla data di presentazione della domanda;

Per le lavoratrici dipendenti, il contributo sarà erogato da EBIART per il tramite dell'impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice con la prima busta paga utile.

In virtù delle categorie reddituali ex art. 6 TUIR, le somme erogate a titolo "premio per la nascita del figlio" non rilevano ai fini fiscali e quindi non sono imponibili.

EBIART provvederà alla liquidazione delle pratiche con cadenza quadrimestrale. Le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziare. È richiesta la regolarità contributiva dell'impresa a partire dai 36 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda o se, successivo, dal mese in cui è stato assunto il primo dipendente.

B) Erogazione di un contributo a favore delle titolari di impresa o loro assimilate (socie e coadiuvanti) di aziende iscritte all'EBIART (da almeno 12 mesi) in caso di maternità/adozione.

Sono ammissibili esclusivamente le richieste relative a domande di indennità di maternità presentate all'INPS per nascite o adozioni avvenute nel corso del 2025 (01/01/2025-31/12/2025).

Importo della prestazione: euro 1.000,00 (mille) ad evento.



Presentazione della domanda: la domanda deve essere presentata **dal 1° giugno 2025 ed entro il 31 dicembre 2025 esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina WELFARE BILATERALE dove è pubblicato lo specifico modulo.**

EBIART provvederà alla liquidazione delle pratiche con cadenza quadrimestrale. Le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziato. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia domanda e accettazione di indennità di maternità (Mod. MAT Cod. SR01) presentata all'INPS e relativa ad una nascita o adozione avvenuta nel corso del 2024;
- visura Camerale rilasciata negli ultimi sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

È richiesta la regolarità contributiva dell'impresa a partire dai 36 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda o se, successivo, dal mese in cui è stato assunto il primo dipendente.

ATTIVITÀ SPORTIVE

Erogazione di un contributo a favore dei titolari di impresa (o loro assimilati) e dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte all'EBIART, con anzianità contributiva non inferiore a 12 mesi, a fronte dell'iscrizione - annuale o per un periodo minimo di 4 mesi consecutivi - ad associazioni sportive, dilettantistiche, così come definite dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, piscine o palestre (anche qualora organizzate in forma di società commerciale) per l'anno 2025 è riconosciuto un **contributo di euro 150,00 lordi** (assoggettati a ritenute fiscali). Sono escluse le attività e le prestazioni svolte da singoli personal trainer, specialisti di settore nonché prestazioni di natura fisioterapica ed assimilabili.

Presentazione della domanda: la domanda può essere presentata **dal 1° giugno 2025 ed entro il 31 dicembre 2025** esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina WELFARE BILATERALE dove è pubblicato lo specifico modulo.

EBIART provvederà alla liquidazione delle pratiche con cadenza quadrimestrale. Le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziato. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia documento attestante l'iscrizione ad attività motorie all'interno di associazioni e società sportive;
- copia ricevute e documenti giustificativi di spesa;
- copia ultima busta paga ricevuta.

È necessario che i giustificativi di spesa siano di valore superiore o equivalente alla misura del contributo (euro 150,00). Per i soli lavoratori dipendenti, il contributo sarà erogato da EBIART per il tramite dell'impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l'importo alle ritenute fiscali di legge.

È richiesta la regolarità contributiva dell'impresa a partire dai 36 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda o se, successivo, dal mese in cui è stato assunto il primo dipendente.

TRASPORTO CASA-LAVORO

Erogazione di un contributo a favore dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte all'EBIART, con anzianità contributiva non inferiore a 12 mesi, che utilizzino mezzi pubblici con abbonamento con titoli di viaggio annuali o per un periodo minimo di 6 mesi consecutivi.

Importo della prestazione:

- se la spesa documentata risulta essere superiore ad euro 500,00 il contributo è fissato in **euro 200,00** (duecento) lordi (assoggettati a ritenute fiscali);
- se la spesa documentata risulta essere inferiore ad euro 500,00 il contributo è fissato in **euro 150,00** (centocinquanta) lordi (assoggettati a ritenute fiscali);
- un contributo di **euro 200,00** (duecento) lordi (assoggettati a ritenute fiscali) sarà erogato anche ai lavoratori dipendenti che per recarsi sul luogo di lavoro (sede dell'azienda) utilizzano la propria automobile solo qualora il tragitto percorso (andata-ritorno) sia superiore a 40 chilometri.

Presentazione della domanda: la domanda può essere presentata **dal 1° giugno 2025 ed entro il 31 dicembre 2025** esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina WELFARE BILATERALE dove è pubblicato lo specifico modulo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia titolo di viaggio nominativo;
- copia ricevute e documenti giustificativi di spesa;
- copia ultima busta paga ricevuta.

Nel caso di utilizzo della propria autovettura:

- autocertificazione attestante il tragitto casa-lavoro;
- copia carta di circolazione dell'autovettura;
- copia ultima busta paga ricevuta.

Il contributo sarà erogato da EBIART per il tramite dell'impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l'importo alle ritenute fiscali di legge.

Le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza e nel limite massimo delle risorse stanziato.

CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ

Erogazione di un contributo a favore dei lavoratori dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti (per i rispettivi figli fiscalmente a carico del richiedente) di aziende iscritte all'EBIART, con anzianità contributiva non inferiore a 12 mesi.

Il contributo spetta ad un solo genitore per nucleo familiare, anche se lavoratori o titolari (ed assimilati) di aziende diverse ed entrambe aderenti all'EBIART, per il sostegno dei costi sostenuti per la frequenza dei propri figli ai centri estivi promossi da enti pubblici o privati (Comune, Enti ecclesiastici, Associazioni, Società sportive, etc.).

I figli, anche adottivi e/o in Aido, durante il periodo di frequenza, devono avere un'età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti.

Il contributo verrà riconosciuto per i soli mesi compresi



tra giugno ed agosto, per una frequenza non inferiore a due settimane (dieci giorni), per l'intera giornata o parte di essa, sino ad un massimo di due mesi (anche non consecutivi).

Misura del contributo:

- 1) **rimborso del 50% della spesa sostenuta**, fino ad un **massimo di 400,00 euro lordi** (assoggettati a ritenute fiscali);
- 2) qualora il minore sia in possesso della certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/1992) il contributo sarà pari al **75% della spesa sostenuta**, fino ad un **massimo di 800,00 euro lordi** (assoggettati a ritenute fiscali);
- 3) nel caso in cui il minore con il riconoscimento della disabilità non frequenti, nei mesi compresi tra giugno ed agosto, alcun centro estivo (o strutture assimilabili) potrà beneficiare di un contributo "una tantum" di **800,00 euro lordi** (assoggettati a ritenute fiscali).

L'ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) del nucleo familiare che non deve essere superiore a **30.000,00 euro/anno**.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere trasmessa all'EBIART, **a partire dal 1° ottobre** e, inderogabilmente, entro il 31 dicembre, esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina WELFARE BILATERALE dove è pubblicato lo specifico modulo allegando la seguente documentazione:

- copia ricevuta/e di spesa che ne dimostri la durata e il soggetto frequentante (si specifica che la ricevuta del soggetto promotore del centro ricreativo estivo deve obbligatoriamente contenere un Codice Fiscale o una Partita Iva);
- autocertificazione dello Stato di famiglia e Carico Fiscale;
- in caso di figli adottivi o in adozione copia del documento attestante l'adozione o l'adozione;
- copia ultima busta paga ricevuta (per i soli lavoratori dipendenti);
- copia modello ISEE in corso di validità;
- per i contributi di cui al punto 2 e 3 anche copia della certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciato dall'INPS, ai sensi della Legge 104/92;
- per il contributo di cui al punto 3 anche autocertificazione sottoscritta da un genitore attestante la non frequenza del proprio figlio a centri estivi.

Per i soli lavoratori dipendenti, il contributo sarà erogato da EBIART per il tramite dell'impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l'importo alle ritenute fiscali di legge. Le domande verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le erogazioni avverranno fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziato dal Consiglio di Amministrazione.

La regolarità contributiva dell'impresa è richiesta a partire dai 36 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda o, se successivo, dal mese in cui è stato assunto il primo dipendente.

STUDI SCOLASTICI

Rivolto a lavoratori dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti (per i rispettivi figli fiscalmente a carico del richiedente), qualora una impresa aderente al sistema adotti un contratto collettivo di lavoro non artigiano, le prestazioni di welfare sono inibite ai lavoratori inquadrati nelle categorie di dirigente e quadro.

Il contributo spetta ad un solo genitore per nucleo familiare, anche se lavoratori o titolari (ed assimilati) di aziende diverse ed entrambe aderenti all'EBIART, per ogni figlio che risulti iscritto ad istituti scolastici statali e paritari.

Misura del contributo

A fronte dell'iscrizione del proprio figlio ad un istituto scolastico è riconosciuto un contributo di:

- 200,00 euro per l'iscrizione alla scuola primaria (elementari);
- 250,00 euro per l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);
- 400,00 euro a fronte dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).

Presentazione della domanda

La domanda deve essere trasmessa all'EBIART esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina WELFARE BILATERALE dove è pubblicato lo specifico modulo allegando la seguente documentazione:

- copia della certificazione attestante l'iscrizione per l'anno scolastico in corso rilasciata dalla segreteria dell'Istituto con data non antecedente al mese di settembre (non si accettano autocertificazioni);
- autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (utilizzando il modello pubblicato sul sito www.ebiart.it);
- copia documento di identità del richiedente;
- copia dell'ultima busta paga (per i soli lavoratori dipendenti).

La domanda può essere presentata a far data dall'inizio delle lezioni (11 settembre 2025), così come dal calendario scolastico regionale per le scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie).

Nell'accoglimento delle domande, verrà data priorità a quanti non abbiano beneficiato dello stesso contributo in entrambe le ultime due annualità.

Gli importi erogati devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge. Per i soli lavoratori dipendenti, il contributo sarà erogato da EBIART per il tramite dell'impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l'importo alle ritenute fiscali di legge.

La prestazione è estesa agli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato, compresi titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti. Le erogazioni avverranno fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziato dal Consiglio di Amministrazione.

Per approfondimenti e modulistica consultare il sito www.ebiart.it

(Fonte: sito Ente Bilaterale Artigiano - FVG www.ebiart.it)



Edilizia

Caro materiali: decreto che disciplina accesso ai fondi per i lavori 2025

Dal 1° luglio 2025 le stazioni appaltanti dovranno presentare le domande al Ministero

Il Decreto Ministeriale dell'8 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025 disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (previsto dal D.L. Aiuti e prorogato con l'ultima Legge di Bilancio) per compensare il rincaro materiali sostenuti dalle imprese a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Già con la Legge n.207/2024 (art. 1, comma 532) si erano stanziati 300 milioni per la compensazione degli extra-costi relativi ai lavori eseguiti nel 2025 cui si aggiungono ulteriori 100 milioni per il 2026.

TEMPISTICHE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER INOLTARE LE RICHIESTE

Il Decreto (articolo 3) prevede due finestre temporali per inoltrare le richieste: dal prossimo 1° luglio al 31 luglio potranno essere richiesti i contributi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori tra gennaio e maggio 2025, mentre dal 1° febbraio al 28 febbraio 2026 saranno inviate le richieste per le lavorazioni eseguite da giugno a dicembre 2025.

EROGAZIONE DELLE RISORSE

Si dispone all'articolo 4 che il Ministero esaminerà le istanze secondo l'ordine di presentazione delle domande, adottando decreti direttoriali secondo la seguente tempistica:

- entro il 31 ottobre 2025 per le istanze presentate a luglio 2025;
- entro il 31 maggio 2026 per le istanze presentate a Febbraio 2026.

In seguito, entro novanta giorni dall'adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà all'assegnazione e al trasferimento delle risorse alle stazioni appaltanti, nei limiti delle disponibilità finanziarie effettivamente presenti.

Nei decreti direttoriali saranno indicate anche le istanze non accolte e i motivi dell'esclusione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI

La procedura sarà gestita per via telematica secondo le indicazioni dell'art. 3 del Decreto; le stazioni appaltanti inoltrano la richiesta alla piattaforma on line specificatamente creata: <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it>, indirizzata alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, indicando, in particolare:

- i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- i dati desunti dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- l'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del

relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;

- l'entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate per il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Ricordiamo che, prioritariamente, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare le proprie risorse interne prima di accedere al Fondo, nello specifico:

- il 50% delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento;
- eventuali ulteriori somme a disposizione stanziate annualmente per lo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, salvo diversa destinazione prevista dalla normativa vigente;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante;
- le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi o della programmazione triennale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'adeguamento dei prezzi si applicherà a:

- appalti pubblici di lavori, affidamenti al contraente generale e accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- accordi quadro di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo Opere Indifferibili, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- appalti di lavori e accordi-quadro delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, dell'Anas e di altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzi regionali;
- contratti affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge "Aiuti", le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.

CONSIDERAZIONI FINALI

Su questo argomento, fondamentale per le imprese che devono recuperare il rincaro dei materiali, perdura la criticità dovuta all'ammontare inadeguato del Fondo che è stato rifinanziato con soli 300 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026.



ANCoS
aps

Dona il 5×1000 ad Ancos Aps, contribuisci a costruire grandi cose!

● Il 5×1000 rappresenta per ANCoS Aps, l'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, una risorsa fondamentale per promuovere l'impegno civile, la solidarietà in campo culturale, sociale, assistenziale e per favorire l'orientamento e la formazione professionale di tutti i cittadini.

Sì, ho deciso di donare il mio 5×1000 ad ANCoS! Ora come procedo?

Nella dichiarazione dei redditi (730, CUD, Unico) cerca la sezione per la "scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF", puoi scegliere l'area di intervento per progetti sociali oppure quella specifica per i progetti culturali. Scrivi il codice fiscale di ANCoS C.F. 07166871009 e

apponi la tua firma.

Il 5×1000 comporta un costo extra?

Assolutamente no! Si tratta di una parte delle tasse che già paghiamo sul reddito. Se non scegli di destinarlo a un ente no profit, quella somma andrà comunque allo Stato. Quindi, non ti costerà nulla in più e puoi decidere di aiutare una causa che ti sta a cuore senza alcun onere aggiuntivo."

È diverso dall'8×1000?

Sì, il 5×1000 è diverso dall'8×1000! Mentre l'8×1000 è pensato per sostenere le confessioni religiose e i loro credo, il 5×1000 si concentra sul supporto agli Enti del Terzo Settore e alle Onlus che sono registrate.

Quindi, puoi scegliere di destinare il tuo 5×1000 senza che questo influisca sull'8×1000!

Se faccio la dichiarazione precompilata posso comunque donare il 5×1000?

Sì, nel menu "destinazione 5×1000" puoi selezionare la categoria dedicata al "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" per i nostri progetti sociali o, in alternativa, puoi scegliere il finanziamento alla cultura per sostenere i nostri progetti culturali.

Dono il tuo 5×1000 ad ANCoS Aps, scrivi il codice fiscale 07166871009 sulla tua dichiarazione dei redditi!



Udine

Energy Awards FVG 2025

Per le imprese virtuose nell'uso dell'energia

È partita la seconda edizione del concorso Energy Awards FVG Imprese, di cui Confartigianato-Imprese Udine è partner.

Si tratta di un'iniziativa lanciata da APE FVG - Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia che premia le buone pratiche nei settori dell'efficienza energetica, uso di fonti di energia rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, economia circolare, mobilità e comunicazione. Per ciascuno di questi settori verrà assegnato un premio alle imprese più virtuose, durante il galà degli Energy Awards FVG previsto per settembre.

Dopo la prima edizione del 2023, per il secondo anno il concorso è dedicato alle imprese che operano sul territo-

rio del Friuli Venezia Giulia, di qualsiasi settore e grandezza (sia PMI sia grandi imprese).

La partecipazione è gratuita, bisogna compilare un modulo di adesione e rispondere in autonomia alle domande a risposta multipla raccolte nella checklist scaricabile dal sito ufficiale del concorso: <https://energyawards.apc.fvg.it/come-aderire-2025/>

Nel documento vengono indagate le prestazioni ambientali ed energetiche, che verranno poi valutate dallo staff tecnico di APE FVG: quest'anno la deadline per la consegna della checklist tramite email ad APE FVG è fissata per venerdì 11 luglio.

Per informazioni rivolgersi a energyawards@ape.fvg.it

Trieste

Sportelli consulenziali per il sostegno delle piccole imprese

(Progetto della Confartigianato Trieste sostenuto dalla Fondazione CRTrieste)

A seguito dell'aumento costante dei costi delle materie prime in svariati settori produttivi e degli aumenti nelle bollettazioni energetiche di pertinenza delle piccole imprese si rende necessario prevenire crisi aziendali e conseguentemente analizzare con attenzione la contabilità aziendale delle imprese artigiane e delle piccole imprese ubicate nel nostro territorio simulando proiezioni analitiche future per verificare la sostenibilità delle imprese stesse e conseguentemente verificare anche la sostenibilità dell'attuale forza lavoro. Confartigianato Trieste, attraverso i propri consulenti fiscali e consulenti del lavoro, implementerebbe l'attività di sostegno consulenziale alle imprese del nostro territorio creando due sportelli appositi per analizzare e verificare la sostenibilità futura delle imprese colpite dalla crisi ed il conseguente loro riposizionamento sul mercato con l'obiettivo finale di mantenere attiva l'impresa con la sua forza organica. I destinatari dell'iniziativa sono le imprese artigiane e le piccole imprese ubicate nel territorio provinciale di Trieste. Tale iniziativa è aperta a tutte le imprese del territorio senza alcun vincolo associativo a Confartigianato.

Le attivazioni degli sportelli sono iniziate il 01.06.2025 e cesseranno il 31.12.2025.

Gli sportelli di ascolto e consulenziali sono ubicati rispettivamente in sede centrale di Confartigianato - via Cicerone 9 - ed in zona industriale a Trieste - Strada delle Saline 30 Muggia.

Gli sportelli consulenziali per il sostegno delle piccole imprese sono un progetto della Confartigianato di Trieste sostenuto dalla Fondazione CRTrieste.

Gli sportelli attivati vedono la presenza di un consulente del lavoro, di un dottore commercialista e di un contabile che valuteranno gli scenari di sostenibilità futura dell'impresa con specifiche consulenze normative e valutando anche il mutamento degli attuali regimi contabili applicati e la gestione della forza lavoro.

Le imprese interessate sono invitate a contattare i referenti degli sportelli per pianificare un incontro;

Consulente del lavoro: **cristiana.viduli@artigianits.it**

Dottore commercialista: **mariagraziahuez@artigianits.it**

Contabile: **mara.spadaro@artigianits.it**





scatti fotografici di mani che tramandano



Trieste - Stazione Centrale – Piazza della Libertà 11
da venerdì 13 giugno a venerdì 12 settembre 2025

“Scatti fotografici di mani che tramandano”

è un percorso visivo che unisce
fotografie d'archivio e ritratti
contemporanei per raccontare la
continuità tra passato e presente
del nostro tessuto produttivo.

Le mani degli
artigiani, protagoniste
di ogni mestiere, svelano
la paziente cura dei gesti
tradizionali e l'adozione di
tecniche moderne, mostrando
come le realtà storiche
fungano da ponte per le nuove
generazioni di imprenditori.

In questo
dialogo visivo,
ogni impresa - storica o
recente - viene celebrata per il
suo contributo alla ricchezza
dell'artigianato locale e invita a
riflettere su come competenze,
passione e ingegno si rinnovino
giorno dopo giorno.


Confartigianato
Trieste

SDGZURES
Slovensko Doželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena

con il contributo di

CATA
Artigianato FVG

stampa fotografie di

foto mauro
laborio artistico d'informazione

con il patrocinio della

CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA
**ARTIGIANI
DAL FUORI
BINARI**


Confartigianato
Persone



Il tuo posto è qui
CAAF CONFARTIGIANATO

730 | ISEE

RED

SUCCESSIONI

IMU

LAVORO DOMESTICO (COLF E BADANTI)

ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA



WWW.CONFARTIGIANATO.IT/CAAF